
NOVARA VITA ASSICURAZIONI

Novara Vita S.p.A. – Sede Legale: Via Negroni, 12 – 28100 Novara
Sede Secondaria (Direzione Generale ed Amministrativa): Via V Dicembre, 3 – 16121 Genova – Telefono 010 5546.1 – Telefax 010 5546.237
Capitale Sociale: EUR 54.000.000 – Registro delle Imprese di Novara e Codice Fiscale 02881780106 – R.E.A. n. 181603 – Part. IVA 01555640034
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con decreto ministeriale n. 17863 del 15/09/88

BPN UNIT LINKED POSEIDON

DEFINIZIONI	3
NOTA INFORMATIVA	5
PREMESSA	5
SEZIONE A Informazioni relative alla Società	5
SEZIONE B Avvertenze per il Contraente.....	5
SEZIONE C Informazioni relative al contratto	6
1 Prestazioni Assicurate	6
1.1 Prestazione assicurata in caso di vita alla scadenza del contratto	6
1.2 Prestazione assicurata in caso di morte	6
2 Informazioni sul Fondo interno BPN POSEIDON	7
2.1 Obiettivi e caratteristiche	7
2.2 Parametro di riferimento (benchmark)	7
2.3 Modalità di investimento dei premi versati	8
2.4 Profilo di rischio	8
2.5 Termini di calcolo e di pubblicazione	8
3 Altre informazioni sui contratti.....	9
3.1 Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote	9
3.2 Opzioni	9
3.3 Costi	9
3.4 Durata del contratto	10
3.5 Riscatto.....	10
3.6 Modalità di revoca della proposta	11
3.7 Modalità di esercizio del diritto di recesso	11
3.8 Operazioni di switch.....	11
3.9 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni	12
3.10 Regime fiscale	12
3.11 Legislazione e lingua applicabili al contratto	12
3.12 Foro giudiziario competente.....	12
3.13 Trattamento dei dati personali	12
3.14 Non pignorabilità e non sequestrabilità	12
3.15 Diritto proprio del beneficiario.....	13
3.16 Reclami	13
SEZIONE D Informativa in corso di contratto.....	13
Comunicazioni al contraente.....	13
Informazioni relative alla Società	13
Informazioni relative al contratto	13
CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	14
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO	14
Articolo 1 – Prestazioni assicurate.....	14
Prestazione in caso di vita	14
Prestazioni in caso di morte	14
Articolo 2 – Premio.....	14
1. Premio iniziale.....	14
2. Premi ricorrenti mensili.....	15
3. Data corresponsione	15
4. Quote assegnate al contratto.....	15
PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....	16
Articolo 3 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto.....	16

Articolo 4 – Revocabilità della Proposta e diritto di recesso dal Contratto	16
Articolo 5 – Obblighi della Società e del Contraente	16
Articolo 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	16
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO	17
Articolo 7 – Riscatto	17
7.1 Riscatto totale	17
7.2 Riscatto parziale	17
Articolo 8 – Trasferimento ad altro fondo (switch)	17
Articolo 9 - Prestiti	17
Articolo 10 – Cessione, Pegno e vincolo	17
Articolo 11 – Duplicato del contratto	18
PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	18
Articolo 12 – Beneficiari	18
Articolo 13 – Pagamenti della Società	18
PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE	19
Articolo 14 – Rinvio alle norme di legge	19
Articolo 15 – Imposte	19
Articolo 16 – Foro giudiziario competente	19
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO	20
BPN Poseidon	20
Art. 1) Denominazione	20
Art. 2) Obiettivi e caratteristiche del fondo interno	20
Art. 3) Profili di rischio	20
Art. 4) Valutazione del patrimonio del fondo interno	21
Art. 5) Calcolo del valore della quota	21
Art. 6) Oneri e Spese a carico del fondo	22
Art. 7) Garanzia del capitale a scadenza	22
Art. 8) Revisione contabile	22
Art. 9) Modifiche del Regolamento	22

DEFINIZIONI

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Attivi:

sono gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del fondo interno.

Benchmark:

è il parametro di riferimento al quale il gestore del fondo si ispira per le politiche di investimento del fondo interno.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamenti:

sono la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Componente finanziaria:

è la parte di premio investita nel fondo interno.

Condizioni contrattuali:

insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Controassicurazione speciale:

è l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Fondo Interno:

è un portafoglio di attivi espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

Giorno di riferimento:

nel calcolo del valore unitario delle quote di un fondo interno è il giorno in cui vengono rilevate le consistenze degli attivi ed i relativi prezzi.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

OICR:

sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di Fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Premio:

è la somma che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prestazioni assicurate:

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Proposta:

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza:

è la ricevuta di pagamento.

Quote annullate:

sono quelle disinvestite dal Fondo Interno per le operazioni di pagamento effettuate dalla Società.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

Revoca della proposta:

consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione di una parte delle quote assegnate mantenendo in vigore il contratto stesso.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata delle quote assegnate al contratto.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda copertura:

è il documento dove sono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari e dove sono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc...).

Società:

è la NOVARA VITA S.p.A., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa.

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede Secondaria della Stessa.

Volatilità:

la volatilità è l'indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l'ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di un titolo. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare, in modo corretto e completo, l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione "BPN UNIT LINKED POSEIDON".

La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto sono regolate da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La Società è a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui il Contraente possa necessitare.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A Informazioni relative alla Società

NOVARA VITA S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia e più precisamente:

- Sede Legale: NOVARA, Via Negroni, 12;
- Sede Secondaria (Direzione Generale e Amministrativa): GENOVA, Via V Dicembre, 3 - tel. 0105546.1 – fax 0105546237.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con D.M. n. 17863 del 15/9/1988 (G. U. n° 223 del 22/9/1988). Registro delle Imprese di Novara e Codice Fiscale 02881780106 – R.E.A. n. 181603 – P. IVA 01555640034.

Il capitale sociale ammonta a EUR 54.000.000 ed è interamente versato.

La compagnia è controllata congiuntamente da: Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara e Gruppo Fondiaria – SAI.

SEZIONE B Avvertenze per il Contraente

BPN UNIT LINKED POSEIDON è un contratto di assicurazione sulla vita cosiddetto "Unit Linked" dove le prestazioni sono collegate al valore delle quote di un fondo interno.

Le assicurazioni "Unit Linked" comportano rischi finanziari, a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento del valore unitario della quota del fondo interno che dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Si rinvia alla SEZIONE C per informazioni dettagliate sulle prestazioni assicurate.

Il contraente sia comunque avvertito che, per il prodotto descritto in questa nota informativa, **tutte le prestazioni** (scadenza, premorienza) e **i valori di riscatto totale e parziale dipendono dal valore delle quote del fondo interno BPN Poseidon.**

La sottoscrizione di questo contratto comporta per il Contraente i profili di rischio propri degli investimenti azionari e obbligazionari:

- il rischio di variabilità del prezzo di un titolo di capitale (es. azioni) dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (**rischio specifico**) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio per un titolo di debito (es. obbligazioni) che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- il rischio di variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi

sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato – soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso – quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;

- il **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- il **rischio di cambio**: il risultato complessivo dell'investimento in un titolo denominato in una valuta diversa da quella di riferimento utilizzata dall'investitore, è condizionato dalla variazione dei tassi di cambio.

Pertanto questo prodotto comporta rischi finanziari a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento del valore della quota che, a sua volta, dipende dalle variazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Non è escluso, quindi, che la prestazione in caso di premorienza e la prestazione a scadenza ed il valore di riscatto (vedi rispettivamente alla SEZIONE C i paragrafi: 1.2, 1.1, 3.5) possano risultare inferiori ai premi pagati dal contraente.

SEZIONE C Informazioni relative al contratto

1 Prestazioni Assicurate

Il contratto descritto nella presente nota informativa è denominato:

BPN UNIT LINKED POSEIDON: “Assicurazione di capitale differito in quote a premi ricorrenti con controassicurazione speciale, legata al Fondo Interno **BPN POSEIDON**”;

La Società garantisce che il valore della quota al 28/11/2012 sarà non inferiore ad EUR 10,55, cioè al 105,5% del valore della quota (EUR 10,00) alla decorrenza contrattuale (23/11/2005).

La società garantisce inoltre che il valore della quota alla scadenza contrattuale (25/11/2015) sarà non inferiore alla somma di EUR 10,55 e del 50% della differenza, se positiva, tra il valore della quota al 28/11/2012 ed EUR 10,76.

1.1 Prestazione assicurata in caso di vita alla scadenza del contratto

La Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato sia in vita alla scadenza contrattuale il prodotto del numero di quote assegnate al contratto per il valore unitario della quota del fondo interno alla stessa data.

Pertanto questi prodotti comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti riconducibili all'andamento del valore delle quote ed esiste l'eventualità che la prestazione a scadenza possa risultare inferiore ai premi versati dal contraente.

La garanzia del valore della quota a scadenza riduce ma non annulla la probabilità che la prestazione a scadenza sia inferiore ai premi versati.

1.2 Prestazione assicurata in caso di morte

La Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato deceda prima della scadenza contrattuale e purché il contratto non sia risolto, un importo pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto per il loro valore unitario, maggiorato del prodotto della somma dei premi versati al netto della spesa di ingresso, eventualmente abbattuta in caso di precedente riscatto parziale (vedi punto 3.5.2 Riscatto parziale), e l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella seguente tabella.

Fasce di età, dell'Assicurato alla decorrenza	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
18-40	6,00%	12,00%
41-60	1,00%	2,00%
61-80	0,20%	0,30%
81-90	0,10%	0,10%

L'importo della predetta maggiorazione non potrà essere superiore ad EUR 50.000.

Gli aventi diritto effettueranno la comunicazione del decesso per iscritto presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Il valore unitario delle quote adottato per la determinazione della prestazione è quello del giorno di riferimento nella settimana successiva alla data di decesso, se detta comunicazione perviene alla Società entro 30 giorni dal decesso, altrimenti è quello del giorno di riferimento della settimana successiva alla data di comunicazione presso il soggetto abilitato o alla data del timbro postale di invio della raccomandata.

2 Informazioni sul Fondo interno BPN POSEIDON

Il profilo di rischio di un fondo, a cui faremo riferimento nei seguenti paragrafi, si basa sulla volatilità annua attesa come riportato nella seguente tabella:

Volatilità	Profilo di rischio
0 - 1	Molto basso
1 - 3	Basso
3 - 8	Medio - basso
8 - 15	Medio - alto
15 - 25	Alto
Oltre 25	Molto alto

2.1 Obiettivi e caratteristiche

BPN POSEIDON è un fondo interno, cioè un portafoglio di attivi espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società, denominato in Euro.

Il suo scopo è l'investimento di capitali in attivi azionari ed obbligazionari, fortemente diversificati ed opportunamente selezionati, con l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, garantendo il capitale, attraverso una gestione professionale di portafoglio e secondo principi di ripartizione del rischio.

Il fondo è caratterizzato da una prima garanzia finanziaria secondo cui il valore unitario della quota alla data del 28 novembre 2012 non potrà essere inferiore ad EUR 10,55, cioè al 105,50% del valore iniziale pari ad EUR 10,00.

Il fondo è altresì caratterizzato da una seconda garanzia secondo cui il valore unitario della quota alla scadenza (25 novembre 2015) non potrà essere inferiore ad EUR 10,55, maggiorato del 50% dell'eccedenza, se positiva, del valore della quota al 28 novembre 2012 rispetto ad EUR 10,76.

La scelta degli investimenti sarà caratterizzata da una gestione finanziaria attiva e multimanager, prevalentemente in quote di OICR di natura azionaria ed obbligazionaria, attraverso una diversificazione settoriale.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel fondo, coerentemente con i profili di rischio del medesimo.

In considerazione delle succitate caratteristiche, il fondo appartiene alla categoria dei fondi assicurativi flessibili.

I crediti d'imposta generati dalla gestione finanziaria non saranno accreditati al fondo interno.

Lo stile gestionale sopra descritto prevede accordi di retrocessione alla Società delle commissioni applicate dagli OICR oggetto dell'investimento e gli importi così ricevuti entreranno immediatamente nel patrimonio del fondo.

2.2 Parametro di riferimento (benchmark)

Le politiche di investimento non sono ispirate ad alcun parametro di riferimento in quanto la gestione è vincolata dalle garanzie del valore della quota.

2.3 Modalità di investimento dei premi versati

La componente finanziaria di ciascun premio versato dai Contraenti confluirà direttamente nel fondo nel giorno di conversione della stessa in quote; detto giorno è quello di riferimento per i prezzi e le consistenze impiegati per determinare il valore unitario delle quote, utilizzato per la conversione stessa.

2.4 Profilo di rischio

Il profilo di rischio del fondo dipende al 100% da investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria, diversificati internazionalmente, compatibilmente con la garanzia a scadenza. In considerazione del livello di volatilità media annua attesa della quota, il profilo di rischio del fondo è annoverabile tra quelli medio – bassi.

Dato il profilo di rischio del fondo, questo risulta adatto ad un investitore con una propensione al rischio medio - bassa.

Si riportano, di seguito, le componenti proprie del su menzionato rischio:

- Rischio “sistemico”

Sia i titoli di capitale che quelli di debito, sono soggetti a rischi di carattere “sistemico”, connessi i primi all'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, i secondi alle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato.

- Rischio “specifico” e “di controparte”

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto soggetto a rischi di carattere “specifico”. Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, correrà il rischio “di controparte”, rischiando cioè di non essere remunerato ovvero di subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell'ente emittente.

- Rischio “di liquidità”

Per gli investimenti in titoli non quotati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell'investimento (intendendosi per liquidità l'attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore). L'assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.

- Rischio “di cambio”

La parte del patrimonio investita in titoli esteri comporta poi ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzi tutto, alla più o meno elevata instabilità del rapporto “di cambio” tra la divisa di riferimento del fondo interno e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

- Rischio “Paese”

Inoltre, le operazioni su mercati esteri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2.5 Termini di calcolo e di pubblicazione

Il valore unitario della quota è determinato settimanalmente dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Per la valorizzazione delle attività del fondo si fa riferimento alle consistenze ed ai prezzi del mercoledì (giorno di riferimento).

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura delle Borse Valori o dei mercati regolamentati il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività delle Borsa Valori o dei mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Sarà a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, l'ultimo rendiconto annuale della gestione del fondo, certificato da una società di revisione contabile. La Società ne invierà copia al Contraente che ne faccia richiesta.

3 Altre informazioni sui contratti

3.1 Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote

3.1.1 Perfezionamento

Questo contratto prevede una spesa complessiva di almeno EUR 12.769,23 più una spesa di ingresso di EUR 25. La spesa complessiva è così ripartita: 35% alla decorrenza contrattuale (23/11/2005) ed il restante 65% suddiviso in 83 premi ricorrenti mensili (da dicembre 2005 fino a ottobre 2012) di ugual importo. I premi ricorrenti saranno versati il 30 di ogni mese (l'ultimo giorno del mese se questo ha meno di 30 giorni).

È possibile sospendere e riprendere il pagamento dei premi ricorrenti mensili senza alcun tipo di penale; non è possibile recuperare i premi ricorrenti mensili non corrisposti.

La modalità di versamento del premio è quella di un ordine di bonifico, a favore della Società, presso i soggetti abilitati.

In caso di estinzione del c/c bancario presso il soggetto abilitato, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto e inviando via fax alla sede secondaria della Società copia dell'ordine di bonifico.

Ciascun premio si considera corrisposto alla data valuta per la Società del relativo bonifico.

I premi ricorrenti mensili il cui pagamento non è effettuato presso un soggetto abilitato e che siano caratterizzati da una delle seguenti condizioni:

- la data valuta per la Società del bonifico è diversa da quella prevista al precedente comma 2;
- il fax alla sede secondaria della Società perviene oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data valuta del bonifico;

si considerano corrisposti, ai fini dell'assegnazione delle quote, alla data di corresponsione relativa al mese successivo.

Se una delle predette condizioni si verifica per il premio ricorrente relativo al 30 ottobre 2012, tale premio sarà restituito al Contraente.

3.1.2 Conversione dei premi in quote

Il premio versato, al netto delle spese specificate al successivo paragrafo 3.3, (di seguito denominato componente finanziaria) è destinato all'acquisizione di quote del fondo interno.

Il numero di quote acquisite si ottiene dividendo la componente finanziaria per il valore unitario delle quote.

Per il primo premio versato, il valore unitario delle quote è quello relativo alla decorrenza (23/11/2005) pari ad EUR 10,00.

Per i premi ricorrenti mensili, il valore unitario delle quote è quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella di versamento.

La Società provvederà ad inviare una tempestiva comunicazione al Contraente del numero di quote del fondo assegnate insieme ad informazioni concernenti il premio versato, la componente finanziaria, il valore unitario delle quote utilizzato per l'assegnazione nonché il giorno a cui tale valore si riferisce.

3.2 Opzioni

Il prodotto descritto in questa nota informativa non prevede opzioni esercitabili né in corso di contratto né alla sua scadenza.

3.3 Costi

3.3.1 Costi gravanti sul contratto

Sul premio unico versato all'emissione del contratto, si applica una spesa di ingresso di EUR 25,00. Codesta spesa non grava sui premi ricorrenti.

Dal primo premio versato è prelevato un caricamento del 5,20%.

Dai premi ricorrenti mensili è prelevato un caricamento variabile in funzione della data di versamento:

- per i premi ricorrenti versati dal 30 Dicembre 2005 fino al 30 Ottobre 2007: 4,50%,
- per i premi ricorrenti versati dal 30 Novembre 2007 fino al 30 Ottobre 2010: 4,00%,
- per i premi ricorrenti versati dal 30 Novembre 2010 fino al 30 Ottobre 2012: 3,50%.

Detto caricamento serve a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisto, amministrazione, per la maggiorazione di cui al precedente punto 1.2 e per le garanzie finanziarie specificate al precedente punto 2.

3.3.2 Spese gravanti sul fondo interno BPN POSEIDON

Gli oneri e spese a carico del fondo interno BPN POSEIDON sono:

- una commissione di gestione applicata dalla Società pari all'1,70% annuale, prelevata trimestralmente dal fondo interno con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del fondo;
- le spese di revisione e di certificazione del rendiconto del fondo, stimate in circa EUR 5.000,00 annuali;
- oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza; i livelli massimi di tali oneri, suddivisi per categoria di attività sono così quantificabili:

Azioni, warrants, diritti	2 per mille
Titoli obbligazionari	0,5 per mille

- gli OICR oggetto dell'investimento da parte del fondo (peraltro non prevalenti) sono gravati da commissioni di gestione, in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima qui sotto riportata:

Oicr	massima commissione di gestione
Monetari	0,75%
Obbligazionari	1,60%
Bilanciati	2,00%
Azionari	2,28%
Flessibili	2,28%

Alcuni OICR oggetto dell'investimento prevedono commissioni di overperformance, ma nessun OICR prevede oneri aggiuntivi connessi alla sottoscrizione o al rimborso.

3.4 Durata del contratto

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e termina con la scadenza del contratto.

La decorrenza è fissata al 23 Novembre 2005 e la scadenza al 25 Novembre 2015.

3.5 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere effettuata tramite dichiarazione scritta presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Il valore di riscatto (totale o parziale) è dato dal prodotto del numero di quote rimborsate per il loro valore unitario, nel giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto, diminuito di una percentuale che dipende dalla stessa data:

- per le richieste inviate fino al 22 Novembre 2009: 0,2%
- per le richieste inviate fino al 22 Novembre 2012: 0,1%
- per le richieste inviate dal 23 Novembre 2012: nessuna riduzione.

Ad ogni riscatto (totale o parziale) sarà applicata una spesa di EUR 25.

Per le richieste di riscatto, per le quali il giorno di riferimento utilizzato per determinarne il valore è il 22

Novembre 2012, la Società garantisce che il valore unitario della quota sia non inferiore ad EUR 10,55.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore di riscatto totale o parziale: con l'operazione di riscatto i rischi finanziari, richiamati nel precedente punto 2, restano totalmente a carico del Contraente.

Pertanto il valore di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati e il valore di riscatto parziale potrebbe anche risultare inferiore ai premi relativi alle quote annullate.

3.5.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta e consiste nell'annullamento del totale delle quote assegnate al contratto.

3.5.2 Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, di un numero di quote non superiore rispetto a quello totale assegnato al contratto.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale di un numero di quote non inferiore a 250, a condizione che il numero di quote assegnate al contratto a seguito dell'operazione di riscatto parziale non risulti inferiore a 250.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto resta in vigore con un numero di quote residue uguale al numero delle quote assegnate al contratto alla data di richiesta, diminuito del numero di quote oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della maggiorazione in caso di morte, i premi versati al netto della spesa di ingresso sono riproporzionati sulla base del rapporto tra il numero delle quote residue ed il numero delle quote precedentemente assegnate al contratto.

3.6 Modalità di revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso (vedi articolo 3 delle Condizioni Contrattuali) tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla sede secondaria della Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta, la Società rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte.

3.7 Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione (secondo quanto specificato all'art. 3 delle condizioni contrattuali), tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla sede secondaria della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte trattenendo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25.

3.8 Operazioni di switch

Il contratto descritto in questa nota informativa non prevede la facoltà di trasferimento ad altro fondo.

3.9 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

La Società effettua i pagamenti – presso la sede della Società stessa o uno dei Soggetti abilitati – entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data di riferimento del valore unitario delle quote da utilizzare), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale), come specificato all'articolo 13 delle Condizioni contrattuali; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

3.10 Regime fiscale

3.10.1 Regime fiscale dei premi

Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni ed è costituito da due componenti:

- **componente di rischio**, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dall'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure una persona fiscalmente a suo carico;
- **componente di risparmio**, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente di premio non gode di alcun beneficio fiscale.

3.10.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto o scadenza contrattuale

Il capitale corrisposto, a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato che lo ha generato (componente di risparmio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (*equalizzatore*) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'*equalizzatore* non è operativo (non è stato emanato il decreto applicativo).

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

3.11 Legislazione e lingua applicabili al contratto

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

3.12 Foro giudiziario competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

3.13 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

3.14 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

3.15 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

3.16 Reclami

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

NOVARA VITA S.p.A.

c/o FONDIARIA-SAI S.p.A.

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

SEZIONE D Informativa in corso di contratto

Comunicazioni al contraente

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo. La Società fornirà inoltre per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative alle garanzie, descritte nella presente nota informativa, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni relative al contratto

Per i contratti in vigore, la Società fornirà al Contraente, con periodicità annuale, un'informativa sintetica sull'investimento assicurativo.

A richiesta del Contraente da inoltrare per iscritto alla sede secondaria anche a mezzo fax, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo, con particolare riguardo al valore di riscatto maturato e al riepilogo dei premi.

La Società si impegna inoltre a fornire su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del fondo.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO IN QUOTE A PREMI RICORRENTI CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE, LEGATA AL FONDO INTERNO BPN POSEIDON, (TARIFFA 853).

PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 – Prestazioni assicurate

Prestazione in caso di vita

In base al presente contratto, la Società s'impegna a corrispondere ai Beneficiari designati in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, indicata sulla scheda copertura, un capitale dato dal prodotto del valore unitario delle quote del fondo interno nel giorno di valorizzazione coincidente con la data di scadenza per il numero delle stesse che risultano assegnate al contratto alla scadenza contrattuale.

La Società garantisce che questo valore unitario non sarà inferiore ad EUR 10,55 maggiorato del 50% dell'eccedenza, se positiva, del valore della quota al 28 novembre 2012 rispetto ad EUR 10,76.

Prestazioni in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, indicata sulla scheda copertura, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale, definito controassicurazione speciale, dato dal prodotto del valore unitario delle quote per il numero delle stesse che risultano assegnate al contratto, maggiorato del prodotto della somma dei premi versati al netto della spesa d'ingresso, eventualmente abbattuta in caso di riscatto parziale secondo quanto previsto al successivo articolo 7, per l'aliquota riportata nella seguente tabella in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla decorrenza del contratto.

Fasce di età, dell'Assicurato alla decorrenza	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
18-40	6,00%	12,00%
41-60	1,00%	2,00%
61-80	0,20%	0,30%
81-90	0,10%	0,10%

L'importo della predetta maggiorazione non potrà essere superiore ad EUR 50.000.

Il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote è quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso. Qualora la comunicazione della morte dell'Assicurato, effettuata da parte degli aventi diritto, pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote sarà quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data della comunicazione.

La comunicazione del decesso deve essere effettuata per iscritto presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Articolo 2 – Premio

1. Premio iniziale

Il premio iniziale, indicato sulla scheda copertura, deve essere corrisposto all'atto della conclusione del contratto. Esso è unico, non frazionabile ed il relativo importo non può risultare inferiore ad EUR 4.494,23. Tale premio è comprensivo della spesa di ingresso pari ad EUR 25.

Il pagamento del premio iniziale si effettua tramite bonifico a favore della Società presso uno dei soggetti abilitati dalla stessa.

2. Premi ricorrenti mensili

Il premio ricorrente mensile, indicato sulla scheda copertura, deve essere corrisposto da dicembre 2005 fino a ottobre 2012, il 30 di ogni mese (l'ultimo giorno del mese se questo ha meno di 30 giorni).

È possibile sospendere e riprendere il pagamento dei premi ricorrenti mensili senza alcun tipo di penale; non è possibile recuperare i premi ricorrenti mensili non corrisposti.

Il pagamento dei premi ricorrenti mensili deve essere effettuato presso uno dei soggetti abilitati dalla Società mediante bonifico bancario.

In caso di estinzione del c/c bancario presso il soggetto abilitato, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto e inviando via fax alla sede secondaria della Società copia dell'ordine di bonifico.

Per tutti i versamenti, la scrittura di addebito del bonifico bancario costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

3. Data corresponsione

Ciascun premio si considera corrisposto alla data valuta per la Società del relativo bonifico.

I premi ricorrenti mensili il cui pagamento non è effettuato presso un soggetto abilitato e che siano caratterizzati da una delle seguenti condizioni:

- la data valuta per la Società del bonifico è diversa da quella prevista al precedente comma 2;
- il fax alla sede secondaria della Società perviene oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data valuta del bonifico;

si considerano corrisposti, ai fini dell'assegnazione delle quote, alla data di corresponsione relativa al mese successivo.

Se una delle predette condizioni si verifica per il premio ricorrente relativo al 30 ottobre 2012, tale premio sarà restituito al Contraente.

4. Quote assegnate al contratto

Per ciascun premio versato, iniziale o ricorrente mensile, la Società assegna al contratto un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria di seguito definita ed il valore unitario della quota del fondo nel giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento per il premio iniziale è quello relativo alla settimana in cui il contratto ha decorrenza. Il giorno di riferimento per i premi ricorrenti mensili è quello relativo alla settimana successiva alla data di corresponsione del premio.

Il giorno di riferimento è definito all'articolo 5 del Regolamento del Fondo interno e coincide usualmente con il mercoledì.

La componente finanziaria è data dal premio versato, al netto di:

- spesa d'ingresso (solo per il premio iniziale) pari ad EUR 25,
- caricamento comprensivo del costo della maggiorazione della controassicurazione speciale definita al precedente articolo 1.

Per il premio iniziale il caricamento è uguale al 5,2% dello stesso al netto della spesa di ingresso.

Per i premi ricorrenti mensili il caricamento dipende dalla data di versamento:

- per i premi ricorrenti versati dal 30 Dicembre 2005 fino al 30 Ottobre 2007: 4,50%,
- per i premi ricorrenti versati dal 30 Novembre 2007 fino al 30 Ottobre 2010: 4,00%,
- per i premi ricorrenti versati dal 30 Novembre 2010 fino al 30 Ottobre 2012: 3,50%.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 3 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato; oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il contratto entra in vigore il giorno indicato sulla scheda copertura quale data di decorrenza, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio dovuto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e di scadenza indicate sulla scheda copertura.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto di cui al successivo articolo 4;
- decesso dell'Assicurato, di cui al precedente articolo 1;
- richiesta di riscatto totale di cui al successivo articolo 7;
- scadenza di cui al precedente articolo 1.

Articolo 4 – Revocabilità della Proposta e diritto di recesso dal Contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso, o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede secondaria della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte.

Tuttavia, in caso di recesso, la Società ha il diritto di trattenere EUR 25 dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto.

Articolo 5 – Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da essi firmati.

Articolo 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, della maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte di cui al precedente articolo 1.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

Articolo 7 – Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda copertura, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere effettuata tramite dichiarazione scritta presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata indirizzata alla Sede secondaria.

Ai fini contrattuali il riscatto avrà effetto dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta effettuata presso i soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Il valore di riscatto (totale o parziale) è dato dal prodotto del numero di quote rimborsate per il loro valore unitario, nel giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto, diminuito di una percentuale che dipende dalla stessa data:

- per le richieste inviate fino al 22 Novembre 2009: 0,2%
- per le richieste inviate fino al 22 Novembre 2012: 0,1%
- per le richieste inviate dal 23 Novembre 2012: nessuna riduzione.

Ad ogni riscatto (totale o parziale) sarà inoltre applicata una spesa di EUR 25.

Per tutte le richieste di riscatto (totale o parziale), per le quali il giorno di riferimento utilizzato per determinarne il valore è il 22 Novembre 2012, la Società garantisce che il valore unitario della quote sia non inferiore ad EUR 10,55.

7.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta e consiste nell'annullamento del totale delle quote assegnate al contratto.

7.2 Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, di un numero di quote non superiore rispetto a quello totale assegnato al contratto.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale di un numero di quote non inferiore a 250, a condizione che il numero di quote assegnate al contratto a seguito dell'operazione di riscatto parziale non risulti inferiore a 250.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto resta in vigore con un numero di quote residue uguale al numero delle quote assegnate al contratto alla data di richiesta, diminuito del numero di quote oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della maggiorazione in caso di morte, i premi versati, al netto della spesa d'ingresso, sono riproporzionati sulla base del rapporto tra il numero delle quote residue ed il numero delle quote precedentemente assegnate al contratto.

Articolo 8 – Trasferimento ad altro fondo (switch)

Sul presente contratto non sono previsti switch.

Articolo 9 - Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

Articolo 10 – Cessione, Pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda copertura o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 11 – Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, Il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Articolo 12 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 13 – Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, presso la Sede Secondaria oppure per il tramite dei Soggetti abilitati, i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto;
- ad adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale. A tal proposito la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina la liquidazione della prestazione, risulta necessaria ad effettuare le operazioni di natura fiscale eventualmente previste dalla normativa vigente.

In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti al riscatto:** originale del contratto ed eventuali appendici; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente; codice fiscale dei Beneficiari;
- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:** originale del contratto ed eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; relazione sanitaria redatta dall'ultimo medico curante su apposito modello fornito dalla Società e dichiarazione del medesimo rilasciata sul ricettario, attestante la compilazione del predetto modello; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art.4 legge 4/1/1968, n°15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;

-
- **per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale:** attestazione annuale datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione), da produrre alla scadenza contrattuale, comprovante l'esistenza in vita dello stesso a tale epoca.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo, fino al momento dell'effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede Secondaria della Società o uno dei Soggetti abilitati dalla Stessa contro rilascio di regolare quietanza.

Qualora il pagamento della liquidazione avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

Articolo 14 – Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Articolo 15 – Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 16 – Foro giudiziario competente

Per le controversie relative al Contratto, il Foro giudiziario competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

BPN Poseidon

Art. 1) Denominazione

Il presente Regolamento disciplina il fondo interno assicurativo denominato BPN Poseidon (di seguito fondo), istituito da Novara Vita S.p.A (di seguito Società).

Art. 2) Obiettivi e caratteristiche del fondo interno

Il fondo è un portafoglio di attivi, espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

Il suo scopo è l'investimento di capitali in attivi azionari ed obbligazionari, fortemente diversificati ed opportunamente selezionati, con l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, garantendo il capitale, attraverso una gestione professionale di portafoglio e secondo principi di ripartizione del rischio.

La scelta degli investimenti sarà caratterizzata da una gestione finanziaria attiva, multimanager e diversificata settorialmente, investendo prevalentemente in quote di OICR di natura azionaria ed obbligazionaria.

Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale di rischio e di quote e/o azioni di OICR di tipo bilanciato, flessibile o azionario, non possono superare il 50% del valore del patrimonio.

In considerazione delle succitate caratteristiche, il fondo appartiene alla categoria dei fondi assicurativi flessibili.

Potrà essere conferito ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni l'incarico di effettuare scelte di investimento concernenti il fondo, con riferimento all'intero patrimonio dello stesso e a tutti i mercati e le tipologie di strumenti finanziari. L'incarico sarà svolto nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle emanate dall'Isvap.

La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società nei confronti degli assicurati, ha durata predeterminata ed è revocabile in qualunque momento previa semplice comunicazione.

La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite all'intermediario abilitato.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il fondo potrà avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari gestiti o emessi da società appartenenti al gruppo.

Art. 3) Profili di rischio

In ragione delle sopra citate caratteristiche gestionali, il profilo di rischio del fondo dipende pertanto al 100% da investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria. Le politiche di investimento non sono ispirate ad alcun parametro di riferimento poiché la gestione finanziaria è vincolata alla garanzia di capitale di cui all'art. 7. In considerazione quindi del livello di volatilità media annua attesa della quota, il profilo di rischio del fondo è medio - basso.

Si precisa che il rischio finanziario a cui si espone il Contraente che sottoscriva contratti le cui prestazioni siano collegate al fondo, è riconducibile alle variazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Si riportano, di seguito, le componenti proprie del su menzionato rischio:

- Rischio "sistemico": Sia i titoli di capitale che quelli di debito, sono soggetti a rischi di carattere "sistemico", connessi i primi all'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, i secondi alle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato.
- Rischio "specifico" e "di controparte": A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto soggetto a rischi di carattere "specifico". Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, correrà il rischio "di controparte", rischiando cioè di non essere remunerato ovvero di

subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell'ente emittente.

- **Rischio “di liquidità”**: Per gli investimenti in titoli non quotati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell'investimento (intendendosi per liquidità l'attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore). L'assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.
- **Rischio “di cambio”**: La parte del patrimonio investita in titoli esteri comporta poi ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzi tutto, alla più o meno elevata instabilità del rapporto “di cambio” tra la divisa di riferimento del fondo interno e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio “Paese”**: Inoltre, le operazioni su mercati esteri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

Art. 4) Valutazione del patrimonio del fondo interno

Il valore complessivo netto del fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive emergenti dalle evidenze patrimoniali del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
 - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al mercoledì di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo art. 5;
 - per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno di determinazione del valore della quota, così come definito al successivo art. 5;
 - per i valori mobiliari non quotati o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile, al loro valore corrente sulla base di parametri certi di mercato e/o valori similari;
- le passività sono costituite da spese ed oneri di cui all'art. 6, maturati e non ancora prelevati dal fondo, valutati al loro valore nominale.

Art. 5) Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di Borse Valori o di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

Art. 6) Oneri e Spese a carico del fondo

Gli oneri e spese a carico del fondo sono rappresentati da:

- una commissione di gestione applicata dalla Società pari all'1,70% annuale, prelevata trimestralmente dal fondo interno con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del fondo; tale commissione è ridotta allo 0,50% (di cui 0,20% per l'asset allocation e 0,30% per l'amministrazione dei contratti) sul valore complessivo del fondo investito in OICR collegati;
- le spese di revisione e di certificazione del rendiconto del fondo;
- gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del fondo;
- gli OICR oggetto dell'investimento da parte del fondo sono gravati da commissioni di gestione, in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima qui sotto riportata:
 - Monetari 0,75%
 - Obbligazionari 1,60%
 - Bilanciati 2,00%
 - Azionari 2,28%
 - Flessibili 2,28%.

È prevista la possibilità di utilizzare OICR che applichino commissioni di overperformance.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati al momento della conoscenza dell'incasso fra le attività del fondo.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Art. 7) Garanzia del capitale a scadenza

Il fondo è caratterizzato da una prima garanzia secondo cui il valore unitario della quota alla data del 28 novembre 2012 non potrà essere inferiore ad EUR 10,55, cioè al 105,50% del valore iniziale pari ad EUR 10,00.

Il fondo è altresì caratterizzato da una seconda garanzia secondo cui il valore unitario della quota alla scadenza (25 novembre 2015) non potrà essere inferiore ad EUR 10,55, maggiorato del 50% dell'eccedenza, se positiva, del valore della quota al 28 novembre 2012 rispetto ad EUR 10,76.

Art. 8) Revisione contabile

Il fondo è oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 9) Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Inoltre la Società si riserva di coinvolgere il fondo in operazioni di incorporazione o fusione, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse degli assicurati. Almeno 180 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso agli assicurati fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Testo conforme a quello depositato presso il notaio Michele Biagini di Genova con atto del 29/09/05 repertorio 106247/7376.